

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli
nella seduta del 27 luglio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli,

Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti l'albo dei promotori finanziari » (5186);

PERROTTA: « Disposizioni in materia elettorale » (5187).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

« Modifica dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno » (5085) *Parere delle Commissioni IV e VII;*

OSVALDO NAPOLI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del presidente della provincia » (5132).

II Commissione (Giustizia):

ANNUNZIATA e FANFANI: « Norme sulla riparazione dell'ingiusta detenzione » (4960) *Parere delle Commissioni I e V.*

VIII Commissione (Ambiente):

STRADELLA: « Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di introduzione di un sistema di qualificazione per i progettisti di lavori pubblici » (5134) *Parere delle Commissioni I, II e XIV;*

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati » (5138) *Parere delle Commissioni I, II, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

MORGANDO: « Disposizioni per la realizzazione del progetto « IGNITOR » per la fusione dell'idrogeno pesante » (5128) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per gli esercizi dal 2000 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 260).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per gli esercizi dal 2001 al 2003.

Alla determinazione sono allegati documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 261).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), per gli esercizi 2002 e 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 262).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della

concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Lino Luigi SENTIERI (in arte Joe Sentieri), cantante.

Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della concessione d un assegno straordinario vitalizio a favore del professor Lionello FERRARI, cardiocirurgo.

Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere del 19 luglio 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea COLA n. 9/4903/1, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile 2004, concernente iniziative normative per estendere i benefici della legge n. 126 del 2004 in caso di prescrizione e Anna Maria LEONE ed altri n. 9/2579-B/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2003, concernente il riconoscimento ai fini previdenziali dei servizi prestati all'estero da dirigenti pubblici.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

la comunicazione relativa al decreto ministeriale, in data 20 luglio 2004 concernente la ripartizione del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, contratti dai soppressi dipartimenti dell'amministrazione finanziaria, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla III Commissione permanente (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, la comunicazione relativa al decreto ministeriale, in data 2 luglio 2004 concernente le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle dotazioni del fondo per gli investimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

tre decreti in data 12 febbraio, 23 marzo e 7 giugno 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente Affari costituzionali*);

un decreto in data 19 luglio 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*);

un decreto in data 27 maggio 2004 del ministro per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

due decreti in data 13 luglio del ministro delle infrastrutture e trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

un decreto in data 26 maggio 2004 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 8 gennaio 2004, due decreti in data 19 maggio 2004 ed uno in data 9 giugno 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 19 luglio 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 27 maggio 2004 del ministro per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

un decreto in data 17 giugno 2004, un decreto in data 18 giugno 2004 ed un decreto in data 23 giugno 2004 del ministro delle infrastrutture e trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*.

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 23 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica dello scioglimento dei consigli comunali di Elice (Pescara), Ceglie Messapica (Brindisi), Mariugliano (Napoli), Pozzilli (Isernia), Gragnano (Napoli) e Thiesi (Sassari).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione Liguria, con lettera in data 21 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2003-2004 (doc. CXCIX n. 14).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni relative al conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

al dottor Ernesto Battisti l'incarico di direttore dell'ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura;

al dottor Federico Fauttilli l'incarico di direttore dell'ufficio per la strategia del mercato interno e per la comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica;

al dottor Giuseppe Morreale l'incarico di direttore dell'ufficio per le politiche sociali e culturali;

al dottor Emilio Vitullo un incarico di direttore dell'ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2978 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DI TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONI DI DELEGA LEGISLATIVA E DI PROROGA DI TERMINI (APPROVATO DAL SENATO) (5150)

(A.C. 5150 — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

le materie oggetto del decreto-legge e quelle inserite nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di conversione sono tra loro estremamente diverse e disomogenee (contratti di lavoro a tempo determinato dell'INPS, dell'INPDAP e dell'INAIL; misure relative alla Croce Rossa e alla Società Dante Alighieri; normative tecniche in materia di costruzioni e tanto altro) e non tutte « necessarie ed urgenti » come richiesto dall'articolo 77 della Costituzione (ad esempio l'articolo 2 del decreto che prevede un regime agevolato per la società Dante Alighieri; la nomina dei presidenti delle Autorità portuali, di cui all'articolo 6, è questione assai rilevante che coinvolge altri livelli istituzionali e non deve essere disciplinata tramite un decreto-legge);

il disegno di legge di conversione prevede inoltre, all'articolo 2, le proroghe di deleghe già scadute e il conferimento di nuove deleghe;

la Corte costituzionale ha più volte censurato l'evidente mancanza dei presup-

posti costituzionali di necessità ed urgenza (vedi, ad esempio, le sentenze n. 341 del 2003 e n. 6 del 2004) mentre nel messaggio di rinvio relativo alla legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, sul settore zootecnico, intervenuto il 29 marzo 2002, il Presidente della Repubblica, soffermandosi sulla questione del rispetto delle norme di cui all'articolo 77 della Costituzione e di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, ha fatto presente che esso si impone per il decreto-legge come per la legge di conversione; relativamente alla legge n. 400 del 1988, ha osservato che « pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata » e ha invitato, per un verso, il Governo sia a seguire « criteri rigorosi nella predisposizione dei decreti-legge » e successivamente a vigilare, nella fase dell'esame parlamentare, « allo scopo di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali » posti dall'articolo 77 della Costituzione e dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988; per altro verso, le Camere, e segnatamente le Commissioni competenti, in sede primaria e in sede consultiva, a esercitare « identica e rigorosa vigilanza ». Nello stesso messaggio il Presidente della Repubblica ha rilevato inoltre che l'inserimento di una disposizione nella legge di

conversione volta a prorogare un termine già scaduto per l'esercizio di una delega legislativa costituisce « una evidente illogicità giuridica »;

in materia di funzioni amministrative, è principio costituzionale previsto dall'articolo 118 che esse rimangano sempre al livello più basso e risalgano allo Stato solo quando vi siano evidenti ragioni che consigliano ed impongono l'unitarietà nell'esercizio della funzione;

la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 e da altre varie sentenze successive, ha evidenziato che nell'attuale impianto del Titolo V della Costituzione l'intesa sia un elemento fisiologico e normale, nel senso che l'intesa tra Stato e regioni debba essere trovata necessariamente, quindi la norma di cui all'articolo 6 si pone in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 5150.

n. 1. (nuova formulazione). Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Rosato, Damiani, Maran.

(A.C. 5150 – Sezione 2)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato). – 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 feb-

braio 2001, n. 53 e quello di pari qualifica che lo precede in ruolo per effetto del comma 2 del medesimo articolo, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, sono attribuiti:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Al medesimo personale è attribuito, dal 15 marzo al 31 dicembre 2001, un assegno personale pensionabile di rioridino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore capo e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al restante personale.

5. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di Sostituto commissario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. Per il personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il requisito temporale è ridotto di due anni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.600.000 euro per l'anno 2004 e a 834.000 per l'anno 2005, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa alla Polizia di Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

***1-quater. 05.** Lucidi, Molinari, Amici, Leoni, Bressa, Boato, Mascia.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. *(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato).* — 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e quello di pari qualifica che lo precede in ruolo per effetto del comma 2 del medesimo articolo, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 3 1-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, sono attribuiti:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Al medesimo personale è attribuito, dal 15 marzo al 31 dicembre 2001, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore capo e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al restante personale.

5. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di Sostituto commissario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. Per il personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il requisito temporale è ridotto di due anni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a

5.600.000 euro per l'anno 2004 e a 834.000 per l'anno 2005, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa alla Polizia di Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

***1-quater. 08.** D'Alia.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato). — 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico, capo della polizia di stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo nelle qualifiche, rispettivamente di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 del presente articolo sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i

posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 53 del 2001, sono attribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 757.000, per l'anno 2004 e di euro 49.000 per l'anno 2005.

1-quater. 06. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mascia, Lucidi, Molinari.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. — (Disposizioni relative al processo di valorizzazione dirigenziale dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia e delle Forze Armate). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, in vista del riordinamento complessivo della carriera e per la prosecuzione del processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono stanziati 30 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-quater. 01. Lucidi, Bressa, Rosato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al fine del sostegno e del rilancio dell'economia mediante gli eventi culturali del programma « Genova capitale europea della cultura », d'intesa con le amministrazioni interessate, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa annua di euro 2.500.000 a favore del Teatro comunale dell'opera « Carlo Felice » di Genova, a decorrere dall'anno 2004.

2. Agli oneri ci cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. 01. Burlando, Grignaffini, Carli, Chiaroni, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Penacchi, Visco, Amici, Leoni, Bressa.

ART. 3-quinquies.

(Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali).

Dopo l'articolo 3-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies. — *(Reclutamento dei dirigenti delle scuole).* 1. Il numero di posti da mettere a bando nel primo corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici è rideterminato, aggiungendo ai 1.500 posti già autorizzati dal Ministero dell'Economia:

a) il 50 per cento di quelli vacanti e disponibili alla data del 1° settembre 2004, dopo la nomina dei vincitori del primo corso-concorso riservato;

b) l'ulteriore 50 per cento delle sedi che si renderanno presumibilmente vacanti nel periodo successivo e fino a tutto il 1° settembre 2008. Ai fini di tale calcolo, si assume come base di partenza il numero medio annuo delle cessazioni dal servizio, calcolato sul periodo compreso fra il 1° settembre 2001 ed il 31 agosto 2004, moltiplicato per quattro.

2. È indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un secondo corso-concorso riservato, da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui viene assegnato un numero di posti pari a quelli aggiunti al primo corso-concorso ordinario ai sensi del comma precedente. A tale corso-concorso riservato sono ammessi gli aspiranti che abbiano ricoperto in anni precedenti, o ricoprono alla data del bando, incarichi di presidenza, di qualunque durata.

3. Ai candidati ammessi al corso-concorso riservato di cui al comma 2, che abbiano superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato, ma non abbiano conseguito la nomina, è riconosciuto un credito formativo. Tale credito formativo consiste nell'esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria finale con un punteggio pari a quello riportato nel corso-concorso precedente, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

4. Ai candidati che abbiano superato la preselezione per titoli prevista per il primo corso-concorso ordinario e che abbiano in precedenza superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato, ma non abbiano conseguito la nomina, è parimenti riconosciuto un credito formativo. Tale credito formativo consiste nell'esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove,

successive alla preselezione, previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria finale con un punteggio pari a quello riportato nel corso-concorso riservato, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

5. Il corso di formazione (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 165/01) per il corso-concorso ordinario, di cui ai commi precedenti, non deve eccedere la durata complessiva di sei mesi.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, non sono conferiti incarichi di presidenza ad aspiranti che non li abbiano già ricoperti in anni precedenti.

7. A decorrere dal termine del primo corso-concorso ordinario, non si fa più luogo al conferimento di alcun incarico di presidenza. Per la copertura delle sedi vacanti e disponibili, si utilizzano parallelamente le graduatorie di merito del predetto corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato di cui ai commi precedenti.

8. Per la copertura delle sedi di dirigenze scolastiche di fatto vacanti per almeno un anno scolastico, ma non disponibili, si ricorre all'istituto della reggenza. In subordine, si conferiscono incarichi di durata annuale agli idonei inclusi nelle predette graduatorie di merito.

9. Per la copertura di sedi di dirigenza scolastica vacanti per una durata inferiore all'anno scolastico, si ricorre unicamente all'istituto della reggenza.

10. Le graduatorie di merito del primo corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato conservano validità fino ad esaurimento.

3-quinquies. 01. Santulli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — (Promozione della ricerca in campo navale). 1. Al fine di consoli-

dare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 10 gennaio 2004-31 dicembre 2006.

2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base 4.2.3.1 (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 10 agosto 2002, n. 166.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. 01. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — (*Finanziamento dei programmi di ricerca navale*). 1. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, approva i programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (Cetena) di Genova relativi al periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005.

2. Ai programmi di cui al 1o comma si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di euro 2,5 milioni annui a decorrere dal 2004.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ammontante nel triennio 2004-2006 a complessivi euro 7,5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base 4.2.3.1. (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 1° agosto, n. 166.

5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. 02. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 8-septies aggiungere il seguente:

ART. 8-septies. 1. — 1. All'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « otto mesi ».

8-septies. 01. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 8-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-quinquiesdecies.1. — 1. A partire dall'anno scolastico 2004-2005 il personale delle cooperative stabilizzato ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e che ha svolto nel quinquennio trascorso mansioni proprie del collaboratore scolastico (bidello), è assorbito nell'organico del personale ATA a tempo indeterminato.

8-quinquiesdecies. 02. D'Alia, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 8-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. — 1. Allo scopo di assicurare l'indispensabile prosecuzione delle attività istituzionali e l'operatività delle proprie strutture, le università possono richiedere, a fronte di comprovate esigenze, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la deroga al rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, purché siano rispettati i limiti di spesa compatibili con il bilancio di ateneo.

8-sexiesdecies. 011. Titti De Simone, Mascia.

Dopo l'articolo 8-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. — 1. Le università statali, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già accantonati nei bilanci d'ateneo per la copertura degli esiti concorsuali, sono autorizzate ad assumere, con decorrenza dal 1° novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, bandite dall'università di appartenenza.

2. L'attuazione del comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

8-sexiesdecies. 012. Martella, Tocci, Leoni, Boato, Bressa.

(A.C. 5150 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE.

Sul testo del provvedimento:

considerato che:

le clausole di invarianza finanziaria di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4-*bis* dell'articolo 1, non risultano coordinate;

le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 investono anche la competenza tributaria degli enti territoriali per cui è necessario prevedere che la clausola di invarianza di cui al comma 3 del medesimo articolo si riferisca all'aggregato più ampio della finanza pubblica e non soltanto al bilancio dello Stato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

gli enti indicati all'articolo 1 dispongono, nei rispettivi bilanci, delle risorse necessarie a far fronte agli oneri

derivanti dal differimento al 31 dicembre 2004 dei contratti di lavoro previsti al medesimo articolo;

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, non determinano un'effettiva riduzione del gettito tributario;

dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3-*ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

sussistono le risorse necessarie ad assicurare adeguata copertura agli oneri di cui all'articolo 3-*quinqües*, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 476 del 1998;

la previsione di cui all'articolo 8, comma 2, è effettivamente idonea ad evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri dall'attuazione di cui al comma 1 del medesimo articolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« 3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

Conseguentemente, al medesimo articolo sia soppresso il comma 4;

All'articolo 2, comma 3, le parole: « del bilancio dello Stato » siano sostituite dalle seguenti: « della finanza pubblica »;

*All'articolo 3-*quinqües*, le parole: « nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 3 del*

2003 » siano sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente riduzione dell'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge n. 476 del 1998 »;

All'articolo 8-*quater*, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera *e*), non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato »;

All'articolo 8-*quater*, il comma 4 sia sostituito dai seguenti:

« 4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), valutato in complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrette « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4-*bis*. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

4-*ter*. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Guerzoni, 1.2 e 1.3 Pistone, 1.4 Stradella, 1.*bis*.1 Molinari, 1.*quater*.3 Guerzoni, 1.*quater*.4, 1.*quater*.5 e 1.*quater*.6 Fontanini, 1.*quater*.7 D'Alia, 5.8 Boato, 8.*quinqüesdecies*.1 Sasso, e sugli articoli aggiuntivi 1.*bis*.01 Deiana, 1.*ter*.1 Leoni, 1.*ter*.2 D'Alia, 1.*quater*.01 e 1.*quater*.05 Lucidi, 1.*quater*.08 D'Alia, 1.*quater*.06 Bressa, 2.01 Burlando, 3.*bis*.01 Gibellini, 3.*quinqües*.01 Santulli, 6.*bis*.01 e 6.*bis*.02 Mazzarello, 8.*quinqüesdecies*.02 D'Alia, 8.*sexiesdecies*.010 e 8.*sexiesdecies*.011 De Simone, 8.*sexiesdecies*.012 Martella, 8.*septies*.01 Fontanini, 8.*septies*.02 Bressa, 8.*septies*.03 Quartiani, 8.*septies*.04 De Brasi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5150 – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

(Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Entrata in vigore).

1. Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.